Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 6 giugno 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1950, n. 1293.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, numero 1785; e decreto Presidenziale 21 aprile 1949, numero 451;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i vari decreti sopra indicati, è così modificato:

Cap. VI - Alla fine di detto capitolo, dopo l'art. 54, è aggiunto il seguente nuovo articolo, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 55. — « Gli istituti della Facoltà di lettere e filosofia sono:
1) « Istituto di filologia classica »;
2) « Istituto di storia dell'arte ».

Ciascun Istituto ha locali, attrezzatura e biblioteca propri.

Il direttore dell'Istituto è nominato annualmente dal preside della Facoltà tra i professori delle relative discipline ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 76. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1950, n. 1294.

Concorso per titoli per il conferimento di otto posti di vice commissario tecnico per l'Oriente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per il conferimento dei posti vacanti di vice commissario di 3ª classe (gruppo *A*, grado 11°) del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, il Ministero degli affari esteri può bandire concorsi per esami.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2 del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, e adempiano alle altre condizioni previste ai paragrafi *a*), *b*), *d*), *e*), dell'articolo sopracitato, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 2.

Le lingue per le quali è ammessa la partecipazione ai concorsi sono: l'arabo, il turco, il persiano, l'albanese, il cinese, il giapponese. Nel bando sarà indicato il numero dei posti riservati per ciascuna lingua.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una orale.

Le prove scritte consisteranno in due traduzioni, una dall'italiano nella lingua straniera, che il candidato professa conoscere, l'altra dalla lingua straniera in italiano.

L'esame orale consisterà in una conversazione su argomenti vari nella lingua straniera in esercizi di traduzione e di dettatura, e in una conversazione in lingua italiana su argomenti di cultura generale specialmente riguardante la lingua, la storia, la geografia e le istituzioni del Paese di cui il candidato professa conoscere la lingua.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un magistrato della Corte dei conti, di due funzionari della carriera diplomatico-consolare, di almeno tre professori universitari di materie orientalistiche, tutti di grado non inferiore al sesto, membri. Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo diplomatico-consolare di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

Ciascun commissario dispone di dieci voti per ogni singola prova orale o scritta.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Tra i candidati dichiarati idonei, la graduatoria e la ammissione sono regolate dal numero totale dei punti ottenuti. Saranno perciò ammessi in carriera per ordine dei punti conseguiti tanti candidati idonei quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso.

L'ammissione ha luogo per decreto Ministeriale.

A parità di merito saranno preferiti i candidati muniti del diploma dell'Istituto orientale di Napoli o del diploma dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1951
Atti del Governo registro n. 39, *foglio n.* 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 1295.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola di avviamento commerciale « Luigi Vanvitelli » di Caserta ad accettare una donazione.

N. 1295. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola di avviamento commerciale « Luigi Vanvitelli » di Caserta viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000 in titoli di Stato, disposta in suo favore dalla famiglia Favilla col concorso di erogazioni dei professori ed alunni della Scuola tecnica commerciale « Luigi Vanvitelli » di Caserta con annessa scuola di avviamento, allo scopo di istituire due premi di studio da corrispondersi annualmente a due alunni, od alunne, che abbiano meritato la migliore votazione negli scrutini finali di promozione, o licenza, e in ragione di L. 750 ciascuno, intitolati « Rag. Mario Vittorio Favilla ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 1296.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Sella » di Biella ad accettare una donazione.

N. 1296. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale « Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di nominali L. 108.000 in titoli di Stato, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome di Anita Bertolini.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. 1297.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in località Villa Aiola del comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

N. 1297. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 25 novembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in località Villa Aiola del comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1298.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « Pier della Vigna » di Capua.

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « Pier della Vigna » di Capua, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1951.

Sostituzione di membri del Collegio arbitrale di appello, con sede in Roma, per le vertenze relative alla liquidazione di indennità per espropriazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 167 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 25 del regio decreto 3 maggio 1920, numero 545;

Visti i regolamenti approvati con i regi decreti 6 aprile 1913, n. 512 e 22 agosto 1915, n. 1330;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 778;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di membri del Collegio arbitrale di appello con sede in Roma, di cui all'art. 167 predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e all'art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, per le vertenze relative alla liquidazione di indennità per espropriazioni;

Vista la nota in data 10 febbraio 1951, n. 1786/247145 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

I signori De Capua dott. Andrea e Daniele dott. Nicola, referendari del Consiglio di Stato, sono nominati, rispettivamente, arbitro ordinario e supplente del Collegio arbitrale di appello, con sede in Roma, di cui all'art. 167 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, in sostituzione dei signori Pescatore prof. dott. Daniele e Lugo dott. Andrea, consiglieri di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1951
Registro Lavori pubblici n. 14, foglio n. 331

(2725)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1951.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 393;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre successivo;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre successivo;

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre successivo;

Visti i decreti interministeriali 28 novembre 1947, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1948;

Visto il decreto interministeriale del 12 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1950, n. 209;

Decreta:

Art. 1.

I contributi dovuti dallo Stato ai Comuni, indicati nella tabella allegata alla surricordata legge del 24 aprile 1941, n. 392, sono elevati dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1950 a dodici volte per i Comuni sedi di Corte d'appello; a dieci volte per i Comuni sedi di tribunale ed a otto volte per i Comuni sedi di pretura e sedi distaccate di pretura, sempreché i rispettivi segretari comunali, sotto la propria personale responsabilità, attestino che per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, nel suddetto anno, i Comuni sostennero una spesa, rispettivamente, di almeno dodici, dieci od otto volte maggiore di quella stabilita dalla ricordata tabella e che la suddetta maggiore spesa non venne considerata in sede di integrazione del bilancio comunale a carico del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1951

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUBBIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1951
Registro Grazia e giustizia n. 12, foglio n. 35. — OLIVA

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla

data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Poppi, in provincia di Arezzo;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per tutti i Comuni che alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Poppi, in provincia di Arezzo.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1951
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 177. — LESEN

(2603)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Orvinio, in provincia di Rieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Orvinio, in provincia di Rieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1951
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 179. — LESEN

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Caserta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Caserta n. 2727, in data 26 gennaio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Marrandino Alfredo rappresentante dei coltivatori diretti richiesta dall'associazione sindacale interessata, con il dott. Bianco Luigi della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Marrandino Alfredo è sostituito con il dottor Bianco Luigi quale rappresentante dei coltivatori diretti nella Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2690)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Savona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Savona n. 17141, in data 20 dicembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Roncaglione Egidio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto non più appartenente alla predetta organizzazione, con il rag. Vigo Renato della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Roncaglione Egidio è sostituito con il ragioniere Vigo Renato, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2692)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1951.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Bergamo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bergamo n. B/XIII/674, in data 19 gennaio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Agazzi Gianfranco, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione provinciale degli artigiani) in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della Commissione provinciale con il sig. Casari Angelo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Agazzi Gianfranco è sostituito con il signor Casari Angelo, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2696)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1951.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Varese;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Varese n. 001995, in data 14 febbraio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Di Fine Domenico, rappresentante del Genio civile richiesta dalla Amministrazione interessata, in quanto collocato a riposo, con il geom. Rosini Silvio dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Di Fine Domenico è sostituito con il geom. Rosini Silvio quale rappresentante del Genio civile nella Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2695)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1951.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Siena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siena n. 1562, in data 31 gennaio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Cacciuttolo Giuseppe rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dalla amministrazione interessata in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Pepi Mario dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cacciuttolo Giuseppe è sostituito con il dottor Pepi Mario, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2693)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1951.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ascoli Piceno n. 124, in data 3 gennaio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. ing. Condrò Adolfo, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con il dott. ing. Rasori Andrea dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Condrò Adolfo è sostituito con il dottor ing. Rasori Andrea, quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1951.

Sostituzione di un componente del Collegio dei sindaci della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente l'istituzione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria:

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 maggio 1946, col quale è nominato il Collegio dei sindaci della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Vista la lettera di designazione in data 14 marzo 1951 del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Il dott. Emanuele Galante è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Alessandro Del Prete, collocato a riposo.

Roma, addì 15 maggio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(2411)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1951.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto stesso anno — con il quale l'avv. Giorgio Valeriani è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna;

Considerato che il predetto signore è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Ferruccio Maglioni fu Leopoldo è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata a norma dello statuto aziendale fino al 5 agosto 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

(2724)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1951, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Finardi Alessandro, residente nel comune di Clusone, distretto notarile di Bergamo, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 18 giugno 1951 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(2784)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia e istologia patologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino è vacante la cattedra di anatomia e istologia patologica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2785)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del fiume Fella, in comune censuario di Pontebba.

Con decreto interministeriale 10 aprile 1951, n. 736, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del fiume Fella, in comune di Pontebba (Udine), della superficie di mq. 3070, indicato nell'estratto di mappa 12 febbraio 1949 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del succitato decreto.

(2700)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di uffici fonotelegrafici

In data 9 febbraio 1951 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nelle ricevitorie postali di Ripe e Rocche, frazioni del comune di Civitella del Tronto (Teramo), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Civitella del Tronto, mediante i circuiti 6596 e 6599.

(2731)

In data 24 maggio 1951 è stato attivato un ufficio fonotelegrafico presso la ricevitoria postale di Semivicoli, frazione del comune di Casacanditella (Chieti), collegato con l'ufficio telegrafico del capoluogo Casacanditella, a mezzo del circuito 6094.

(2732)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Rendita 5% (1935)	170046	Buontempo Liliana di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bari	650 —
Id.	70392	Cicero Pietra di Salvatore, moglie di Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Termini Imerese (Palermo)	395 —
Id.	70393	Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania	1.470 —
Id.	70395	Cicero Pietra di Salvatore, moglie di Giambrone Mariano, dom. a Cerda, vincolata per dote	550 —
Id.	70510	Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania	715 —
Id.	185944	Cicero Pietra fu Salvatore, moglie di Giambrone Mariano fu Filippo, dom. a Ognina di Catania, vincolata	75 —
Id.	120839	Giambrone Filippo di Mariano, dom. a Catania	670 —
Id.	219971	Come sopra	24.330 —
Id.	41009	Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania	1.250 —
Id.	122518 (nuda proprietà)	Pacifico Michelina di Cosimo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Maddaloni (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Delli Paoli Francesco fu Giuseppe, dom. a Maddaloni	410 —
P. Ricostr. 5%	9278	Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania	16.000 —
Id.	9279	Come sopra	3.750 —
Id.	9280	Come sopra	25.000 —
Id.	9281	Come sopra	1.500 —
Id.	9282	Come sopra	250 —
Id.	9283	Come sopra	2.500 —
Id.	9284	Come sopra	1.000 —
P. Ricostr. 5% (Serie 33)	753	Provincia di San Pacifico, dell'Ordine dei frati minori della Mercede in Iesi (Ancona), vincolato	500 —
Cons. 4,50%	11474	Asilo infantile Francesco Stocco di Nicastro (Catanzaro)	90 —
Cons. 3,50% (1906)	851822 (nuda proprietà)	Borello Claudio e Valerio fu Maggiorino, minori sotto la patria potestà della madre Rapalino Margherita fu Luigi vedova di Borello Maggiorino, dom. in Alba (Cuneo), con usufrutto a Castagnotti Margherita fu Bartolomeo vedova di Borrello Giuseppe, dom. a Lequio Berria (Cuneo)	612,50
Id.	851823 (usufrutto)	Borello Claudio e Valerio fu Maggiorino, minori sotto la patria potestà della madre Rapalino Margherita fu Luigi vedova di Borello Maggiorino, dom. in Alba, con usufrutto a questa ultima	126 —
Id.	828685	Parrocchia di San Nicodemo in Daffina (Catanzaro)	3,50
P. R. 3,50% (1934)	516802	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, in Nocera Tirinese (Catanzaro)	35 —
Id.	516803	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Santissima Annunziata, in Nocera Tirinese	35 —
Id.	516804	Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Suffragio e di San Martino, in Nocera Tirinese	35 —
Id.	516805	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Addolorata, in Nocera Tirinese	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50% (1934)	285693	Aimo Felicita di Giorgio Carlo, moglie di Bassignana Pietro, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata per dote	245 —
Id.	162453	Russo Giuseppe fu Francesco, dom. a Padula	350 —
Id.	89638	Russo Francesco fu Francesco, dom. a Padula	70 —
Id.	89639	Come sopra	70 —
Id.	276235 (nuda proprietà)	Squillace Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Melicuccà (Reggio Calabria), con usufrutto a favore di Carnovale Giuseppe fu Vincenzo	542,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 maggio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2588)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 125

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 giugno 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,87	Borsa di Palermo	624,88
» Firenze	624,85	» Roma	624,87
» Genova	624,87	» Torino	624,87
» Milano	624,89	» Trieste	624,86
» Napoli	624,80	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 6 giugno 1951

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	69 —
Id. 3 % lordo	45,175
Id. 5 % 1935	97,05
Redimibile 3,50 % 1934	72,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % 1936	91,025
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,225
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 giugno 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria del concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1949, con cui fu indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, ed il decreto Ministeriale 14 ottobre 1950, con cui fu disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande e dei documenti con elevazione del limite massimo di età;

Visti gli articoli 13 del decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, ed 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernenti la riserva di posti a favore degli ex combattenti e del personale statale non di ruolo;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli atti, i documenti ed il verbale 21 marzo 1951 della Commissione giudicatrice, riguardanti il concorso anzidetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia:

1. Satriano Luigi fu Francesco, punti 30;
2. Sciamanna Riccardo di Reginaldo, punti 27;
3. Pace Giuseppe di Antonino, insignito di croce al merito di guerra, punti 24;
4. Speranzoni Eraldo di Alessandro, combattente, coniugato con due figli, punti 24;

5. Giuliano Andrea fu Pietro, combattente, coniugato, punti 24;
6. Tolomeo Vittorio fu Giuseppe, celibe, nato il 13 febbraio 1919, punti 24;
7. Di Liberatore Vincenzo di Alessandro, celibe, nato il 2 giugno 1925, punti 24;
8. Pellerino Stefano di Lorenzo, decorato al valor militare, coniugato con un figlio, nato il 12 gennaio 1915, punti 21;
9. Greco Alessandro di Antonio, decorato al valor militare, coniugato con un figlio, nato il 12 novembre 1920, punti 21;
10. Lo Presti Francesco di Filippo, invalido di guerra, coniugato con un figlio, punti 21;
11. Schiariti Antonio di Pasquale, invalido di guerra, celibe, nato il 5 febbraio 1916, punti 21;
12. Blandolino Bentivoglio Armando di Florindo, invalido di guerra, celibe, nato il 20 marzo 1920, punti 21;
13. Zottola Leonardo di Fedele, invalido di guerra, celibe, nato il 22 ottobre 1920, punti 21;
14. De Rosario Vittorio fu Giacinto, invalido di guerra, celibe, nato il 1° ottobre 1922, punti 21;
15. Campanozzi Giuseppe fu Angelo, orfano di guerra, coniugato con due figli, nato il 7 ottobre 1912, punti 21;
16. Pellegrino Eduardo di Enrico, orfano di guerra, coniugato con due figli, nato il 1° settembre 1916, punti 21;
17. D'Onofrio Giuseppe fu Salvatore, orfano di guerra, coniugato con due figli, nato il 21 novembre 1916, punti 21;
18. Saporito Carmine fu Emilio, orfano di guerra, coniugato con un figlio, nato il 30 aprile 1918, punti 21;
19. Sansalone Paolo fu Salvatore, orfano di guerra, coniugato con un figlio, nato il 2 febbraio 1922, punti 21;
20. Spaziani Lino fu Salvatore, orfano di guerra, celibe, nato il 27 luglio 1921, punti 21;
21. Calicchia Armando fu Antonio, orfano di guerra, celibe, nato il 14 novembre 1923, punti 21;
22. Borrelli Luigi fu Antonio, orfano di guerra, celibe, nato il 20 ottobre 1927, punti 21;
23. Pinchera Angelo fu Giuseppe, orfano di guerra, celibe, nato il 10 agosto 1928, punti 21;
24. Bernardo Francesco di Domenico, insignito di croce al merito di guerra, coniugato con cinque figli, punti 21;
25. Buricchi Silvio di Leopoldo, insignito di croce al merito di guerra, coniugato con un figlio, nato il 6 luglio 1891, punti 21;
26. Scaringella Vincenzo fu Fedele, insignito di croce al merito di guerra, coniugato con un figlio, nato il 26 luglio 1917, punti 21;
27. Fritturi Aldo fu Quintilio, insignito di croce al merito di guerra, punti 21;
28. De Felice Mario di Raffaele, figlio di invalido di guerra, coniugato con due figli, punti 21;
29. Leonetti Luigi di G. Battista, figlio di invalido di guerra, celibe, nato l'8 febbraio 1921, punti 21;
30. Gagliardi Francesco di Vincenzo, figlio di invalido di guerra, celibe, nato il 12 marzo 1922, punti 21;
31. Lo Porto Giuseppe di Francesco, figlio di invalido di guerra, celibe, nato il 9 febbraio 1924, punti 21;
32. Maglie Antonio di Francesco, figlio di invalido di guerra, celibe, nato il 2 maggio 1927, punti 21;
33. Musicco Vincenzo di Domenico, figlio di invalido di guerra, celibe, nato il 21 maggio 1928, punti 21;
34. Massa Amalio fu Vincenzo, combattente, coniugato con quattro figli, punti 21;
35. Borri Bruno fu Antonio, combattente, coniugato con tre figli, punti 21;
36. Costa Antonino fu Corrado, combattente, coniugato con due figli, nato il 28 gennaio 1907, punti 21;
37. Pennisi Vincenzo di Innocenzo, combattente, coniugato con due figli, nato il 23 novembre 1912, punti 21;
38. Leone Michele fu Giuseppe, combattente, coniugato con due figli, nato il 12 ottobre 1916, punti 21;
39. Di Francesco Amato di Tito, combattente, coniugato con due figli, nato il 3 marzo 1917, punti 21;
40. Fasano Donato fu Onofrio, combattente, coniugato con due figli, nato il 5 marzo 1920, punti 21;
41. Chiarenza Francesco di Salvatore, reduce dalla prigionia, coniugato con due figli, nato il 1° marzo 1924, punti 21;
42. Alimandi Alberto di Federico, combattente, coniugato con un figlio, nato il 30 aprile 1912, punti 21;
43. Lops Pasquale di Paolo, combattente, coniugato con un figlio, nato il 23 novembre 1920, punti 21;
44. Fiorello Raffaele fu Armando, combattente, coniugato con un figlio, nato il 14 maggio 1921, punti 21;
45. D'Arino Giuseppe fu Giuseppe, combattente, coniugato con un figlio, nato il 2 novembre 1921, punti 21;
46. Bottaro Giuseppe Alfio di Francesco, combattente, coniugato con un figlio, nato il 5 gennaio 1922, punti 21;
47. De Simone Mario di Giuseppe, combattente, coniugato con un figlio, nato il 5 agosto 1922, punti 21;
48. Carbonaro Pietro di Antonio, reduce, coniugato con un figlio, nato il 3 settembre 1922, punti 21;
49. Cenci Nello fu Bernardino, combattente, coniugato con un figlio, nato il 1° marzo 1923, punti 21;
50. Varano Vincenzo di Vincenzo, combattente, coniugato con un figlio, nato il 21 agosto 1924, punti 21;
51. Cicalese Armando fu Francesco Paolo, combattente, coniugato, nato il 25 marzo 1919, punti 21;
52. Fiumara Mario di Antonino, combattente, coniugato, nato il 26 maggio 1920, punti 21;
53. Coppa Renato, combattente, coniugato, nato il 12 dicembre 1920, punti 21;
54. Moretti Raffaele di Nicola, combattente, coniugato, nato il 5 giugno 1921, punti 21;
55. Riccobene Giuseppe di Angelo, combattente, celibe, nato il 16 ottobre 1912, punti 21;
56. Torrente Antonio di Michele, combattente, celibe, nato il 29 ottobre 1915, punti 21;
57. Caruso Vincenzo di Angelomaria, combattente, celibe, nato il 7 gennaio 1916, punti 21;
58. Tognacci Cesarino di Benedetto, combattente, celibe, nato il 2 settembre 1917, punti 21;
59. Gabella Lino di Emilio, reduce, celibe, nato il 13 ottobre 1917, punti 21;
60. Ciarletta Nunziato di Antonino, combattente, celibe, nato il 24 marzo 1918, punti 21;
61. Marini Terzino di Alfredo, combattente, celibe, nato il 19 dicembre 1918, punti 21;
62. Miraglia Antonio di Matteo, combattente, celibe, nato il 20 settembre 1919, punti 21;
63. Ascoli Rocco di Francesco, combattente, celibe, nato il 3 gennaio 1920, punti 21;
64. Maddaluno Giovanni di Arcangelo, combattente, celibe, nato il 12 maggio 1920, punti 21;
65. Grufa Elso di Melchiade, combattente, celibe, nato il 15 agosto 1920, punti 21;
66. Manzoni Pasquale di Ernesto, combattente, celibe, nato il 29 giugno 1922, punti 21;
67. Stella Primo di Marino, combattente, celibe, nato il 26 dicembre 1922, punti 21;
68. Corciulo Antonio di Luigi, combattente, celibe, nato il 14 agosto 1924, punti 21;
69. Iappelli Vincenzo di Enrico, combattente, celibe, nato il 12 ottobre 1924, punti 21;
70. Palermo Gregorio di Francesco, combattente, celibe, nato il 2 gennaio 1925, punti 21;
71. Rechichi Gioacchino di Giuseppe, coniugato con sei figli, punti 21;
72. Accolla Giuseppe fu Pasquale, coniugato con tre figli, punti 21;
73. Colosio Ettore fu Angelo, coniugato con due figli, nato il 23 luglio 1914, punti 21;
74. Carmicino Francesco Paolo di Giacomo, coniugato con due figli, nato il 27 novembre 1924, punti 21;
75. Aceti Pietro fu Rosino, coniugato con un figlio, nato il 19 luglio 1918, punti 21;
76. Farricelli Ennio, coniugato con un figlio, nato il 14 aprile 1919, punti 21;
77. Lenti Domenico di Lindoro, coniugato con un figlio, nato il 7 settembre 1920, punti 21;
78. Vinci Francesco di Carmelo, coniugato con un figlio, nato il 14 novembre 1922, punti 21;
79. Vitulano Carmine di Aniello, coniugato con un figlio, nato il 12 aprile 1926, punti 21;
80. Gambatesa Francesco di Savino, coniugato, nato il 27 ottobre 1917, punti 21;
81. Cerquetani Orlando fu Marino, coniugato, nato il 17 agosto 1922, punti 21;
82. Ciardiello Antonio Biagio di Raffaele, coniugato, nato il 17 marzo 1924, punti 21;
83. Vigneri Gerlando fu Alfonso, coniugato, nato il 10 aprile 1925, punti 21;

84. Ciocchetti Eutizio di Cesare, celibe, nato il 22 novembre 1916, punti 21;
85. Montesano Ferdinando di Michele, celibe, nato il 10 gennaio 1921, punti 21;
86. Capuano Domenico di Nicola, celibe, nato il 19 marzo 1923, punti 21;
87. Marzano Alessandro di Donato, celibe, nato il 25 agosto 1923, punti 21;
88. Ricca Pasquale di Salvatore, celibe, nato il 6 ottobre 1923, punti 21;
89. Bruno Giovanni di Giuseppe, celibe, nato il 22 marzo 1924, punti 21;
90. Ciucci Michele Antonio di Giuseppe, celibe, nato l'8 maggio 1924, punti 21;
91. Castiglione Mariano di Francesco, celibe, nato il 27 maggio 1924, punti 21;
92. D'Agata Giuseppino di Antonino, celibe, nato il 10 settembre 1924, punti 21;
93. Micacchi Mario fu Nicola, celibe, nato il 27 aprile 1925, punti 21;
94. Pezzella Giuseppe di Vincenzo, celibe, nato il 2 giugno 1926, punti 21;
95. Schiavone Giuseppe di Michele, celibe, nato il 28 agosto 1926, punti 21;
96. Schifano Giuseppe di Giovanni, celibe, nato il 7 ottobre 1926, punti 21;
97. Sorrentino Salvatore di Cristoforo, celibe, nato il 20 febbraio 1927, punti 21;
98. Usai Mario di Serafino, celibe, nato il 27 febbraio 1927, punti 21;
99. Di Muro Rocco Luigi fu Andrea, celibe, nato il 4 maggio 1927, punti 21;
100. Guacci Nicola di Francesco, celibe, nato il 9 luglio 1927, punti 21;
101. Antonucci Giacinto fu Silverio, celibe, nato il 23 ottobre 1927, punti 21;
102. Del Genio Luigi di Antonio, celibe, nato il 23 febbraio 1928, punti 21;
103. Di Capua Vincenzo di Francesco, celibe, nato il 2 aprile 1928, punti 21;
104. Brunetti Renato di Tommaso, celibe, nato il 14 luglio 1928, punti 21;
105. Biondo Ciro di Alfonso, celibe, nato il 28 aprile 1929, punti 21;
106. Siciliano Antonio di Vincenzo, celibe, nato il 5 settembre 1929, punti 21;
107. Bergamasco Andrea di Michele, celibe, nato il 17 maggio 1930, punti 21;
108. Cecconi Fausto fu Luigi, celibe, nato il 6 luglio 1930, punti 21;
109. Guacci Gaetano di Francesco, celibe, nato il 19 agosto 1930, punti 21;
110. Nadalutti Vittorino di Giuseppe, decorato al valor militare, punti 18;
111. Portale Antonino fu Alfio, orfano di guerra, coniugato con un figlio, punti 18;
112. Dominici Spartaco Mario fu Francesco, orfano di guerra, celibe, punti 18;
113. Chiaravalle Vincenzo fu Vincenzo, insignito di croce al merito di guerra, punti 18;
114. D'Imperia Primo di Cesare, figlio di invalido di guerra, punti 18;
115. Mirra Mario Michele fu Andrea, combattente, coniugato con due figli, punti 18;
116. De Bernardinis Giulio fu Cesidio, combattente, coniugato con un figlio, nato il 18 ottobre 1912, punti 18;
117. Ubaldi Aurelio di Luigi, combattente, coniugato con un figlio, nato il 31 marzo 1914, punti 18;
118. Gallone G. Battista di Alessandro, combattente, coniugato, punti 18;
119. Sinacori Alfredo di Vito, combattente, celibe, nato l'8 luglio 1914, punti 18;
120. Di Biase Renato di Ermenegildo, combattente, celibe, nato il 1° gennaio 1915, punti 18;
121. Mottola Vincenzo di Vincenzo, combattente, celibe, nato il 17 maggio 1917, punti 18;
122. Gagliano Giovanni di Cirino, combattente, celibe, nato il 6 marzo 1921, punti 18;
123. Federico Giuseppe di Paolo, coniugato con due figli, punti 18;
124. Biscosi Giovanni Umberto fu Federico, coniugato, nato l'8 settembre 1918, punti 18;
125. Dell'Orefice Luigi di Pietro, coniugato, nato il 24 luglio 1925, punti 18;
126. Santilli Biagio di Venceslao, combattente, coniugato, nato il 5 marzo 1920, punti 15;
127. Scarsella Mario di Achille, combattente, coniugato, nato il 21 marzo 1923, punti 15;
128. Colizzi Ernesto di Girolamo, coniugato con un figlio, punti 15.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1951
Registro Giustizia n. 11, foglio n. 9. — OLIVA

(2676)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1159/12106.2.15 in data 13 febbraio 1951;
Vista la relazione n. P.A.G 41/24/202/62941, in data 28 marzo 1951, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).
2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.
3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 aprile 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1951
Registro Ufficio riscontro ferr. n. 23, foglio n. 143. — MONACELLI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a venti posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età.

La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici;

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o certificato sostitutivo di detto diploma o copia notarile di uno degli stessi debitamente legalizzato. I candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso; è ammesso il certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno, nella domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data d'inizio delle prove orali, i seguenti titoli

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare a giudizio insidacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza l'obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica,

sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale straordinario e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 13 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I) e II) del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

7. I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, i candidati devono possedere sana costitu-

zione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più quattro diottrie o meno cinque diottrie, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie, campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di metri otto complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo. nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

9. La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

10. La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, dovrà provvedersi con le stesse modalità, alla nomina di una o più sottocommissioni.

11. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano d'indole tecnica redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
prova orale	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

14) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

15) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

16) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

17) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedente non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 12).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e dell'assegnazione dei posti di cui al presente punto 13, anche prima della data d'inizio delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera c).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14. — La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

15. — I primi venti della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio

in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi venti della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di venti.

17. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 11 aprile 1951

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. Meccanica applicata alle costruzioni.

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.

Travi reticolate, travi continue, archi, telai.

Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali. di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro.

Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'elisse di elasticità.

Spinta delle terre Muri di sostegno.

2. Ponti e costruzioni civili in legno, ferro, muratura e cemento armato.

Elementi delle costruzioni Unioni chiodate e saldate.

Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici.

Azioni sollecitanti i ponti Modalità strutturali - Tipi di travata, volte, pile in muratura e metalliche, centine.

Fondazioni Resistenze dei terreni Palificazioni Cassoni ad aria compressa.

Architettura tecnica Tipi di edifici pubblici, industriali, di case di abitazioni civili.

Norme tecniche e igieniche per le località colpite da terremoti.

3. Strade Autostrade Topografia.

Movimenti di terra Calcolo grafico delle distanze medie e costi dei trasporti Curve stradali Tracciamenti.

Sezione del corpo stradale ferroviario Opere d'arte.

Gallerie Metodi di attacco Tipi di rivestimenti murari Armature Cenni sugli esplosivi e loro impiego Perforatrici a percussione e a rotazione, pneumatiche ed elettriche.

Topografia Scopi e longimetri Squadri Goniometri - Tavoletta pretoriana Livelli Rilievi planimetrici e altimetrici Diottrica Teodolite Misura indiretta delle distanze Celerimensura Tacheometro Verifiche e rettifiche degli strumenti Triangolazioni e poligonazioni Regolo calcolatore - Misura delle aree Planimetri Compensazione degli errori.

4. Idraulica e costruzioni idrauliche.

Idrostatica Muri di sostegno di acqua Laghi artificiali - Moto dei fluidi Teorema di Bernouilli e sue applicazioni - Foronomia a livello costante e variabile Condotte forzate - Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici Moto dell'acqua nei canali e nei corsi d'acqua Rigurgito Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque Precipitazioni meteoriche Bilancio idrologico di un bacino imbrifero Luce libera dei ponti Acque freatiche - Gallerie filtranti e pozzi Acquedotti e fognature Impianti sanitari e depurazione biologica dei liquami dei pozzi neri.

5. Materiali da costruzione.

Materiali naturali Pietre Caratteri litologici e requisiti costruttivi Materiali metallici Legnami.

Materiali artificiali Laterizi Calci e cementi - Calcestruzzi Gesso Bitume e asfalti.

Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

6. Meccanica applicata alle macchine.

a) Cinematica Ruote di frizione e dentate; tracciamento del profilo dei denti.

Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi.

Meccanismi e sistemi articolati.

Diagramma di Zeuner.

Guide del moto rettilineo.

Meccanismi a vite, cunei ed eccentrici.

b) Attrito Lubrificanti Sistema di lubrificazione - Attrito nelle macchine semplici e nelle trasmissioni flessibili, nelle guide del moto rettilineo, nelle ruote dentate, nei perni, ecc.

Attrito volvente e di rotolamento - Apparecchi misuratori del lavoro.

Regolatori del moto.

7. Tecnologia meccanica.

Legnami Caratteristiche fisiche e meccaniche - Criteri per controllarle Procedimenti e mezzi per la lavorazione a mano.

Macchine per la lavorazione del legno.

Metalli Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche.

Foggiatura per fusione Fusioni in conchiglia.

Foggiatura senza fusione di 1° e 2° grado Nozioni sulla laminazione dei profilati di ferro e acciaio Lamiere, tubi e fili Fucinatura del ferro e acciaio a mano, al maglio e alla pressa Rigeneratura, ricottura, tempera, rinvenimento - Saldatura autogena elettrica.

Pezzi meccanici Preparazione della forma grezza e finitura a mano e a macchina - Limatura Strumenti e utensili impiegati nella tracciatura Strumenti di misura e di controllo Calibri.

Macchine utensili Tornio parallelo e a revolver - Alesatrice Trapano Piallatrice Limatrice Strozzatrice Fresatrice Macchine per tranciare, per fare ruote dentate e rettificatrici Mole Utensili relativi.

8. Termodinamica e macchine termiche.

a) Principi della termodinamica.

Equazioni fondamentali Variazioni di stato Curve termiche Gas perfetto Entropia Vaporizzazione Vapori saturi e sopra riscaldati Cicli delle macchine termiche Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi.

Trasmissione del calore attraverso le pareti.

Produzione del calore Apparecchi per la combustione - Camino Utilizzazione industriale del calore Riscaldamento e ventilazione.

b) Macchine a vapore.

Tipi di caldaie fisse Particolari di costruzione e calcoli - Condensatore.

Motori a vapore fissi: a semplice, duplice e triplice espansione.

Diagrammi - Consumi di vapore e di carbone Organi di distribuzione a cassetto, a valvole, ecc. - Volano ed accessori.

c) Locomotive a vapore.

Generalità e carro della locomotiva - Caldaia - Sistemi di distribuzione.

Descrizione delle parti principali della locomotiva - Peso aderente Sforzo di trazione Lavoro della locomotiva Consumo di vapore e di carbone Movimenti anormali della locomotiva.

d) Turbomotori - Motori a combustione interna.

Cicli e diagrammi Motori a gas, a benzina e Diesel.

9. Macchine idrauliche.

a) Motori idraulici Ruote, turbine e ruote Pelton.

b) Macchine idrovore.

Pompe a stantuffo e centrifughe - Turbine idrovore.

10. Elettrotecnica.

a) Principi generali:

corrente continua e sue leggi;

elettrolisi Pile Accumulatori;

magnetismo ed elettromagnetismo (magneti, campi magnetici isteresi, azioni tra magneti e correnti, azioni tra correnti; circuiti magnetici, curve di magnetizzazione);

forze elettromotrici indotte e correnti indotte - Coefficienti di auto e mutua induzione - Estracorrenti;

dielettici e condensatori;

correnti alternate in circuiti senza ferro e con ferro (impiego dei vettori, del metodo simbolico e degli esponenziali); cenni sulle coordinate simmetriche;

b) Unità di misure elettriche:

principali strumenti di misura e loro impiego.

c) Macchine elettriche:

materiali impiegati nelle macchine elettriche Perdite nel ferro Perdite nel rame Effetto pellicolare Perdite meccaniche Raffreddamento (leggi e metodi) Trasformatori sta-

tici a due e tre avvolgimenti (caratteristiche costruttive e di funzionamento, prove di collaudo);

generatori e motori a corrente continua (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo);

generatori a corrente alternata e motori sincroni (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo degli alternatori, prove di collaudo);

motori asincroni trifasi (caratteristiche costruttive e di funzionamento, diagramma circolare, regolazioni della velocità, funzionamento come generatori, prova di collaudo);

cenni sui motori monofasi;

convertitori a vapori di mercurio, commutatrici e gruppi convertitori di frequenza (caratteristiche costruttive e di funzionamento).

d) Trasmissione dell'energia elettrica (caratteristiche meccaniche delle condutture aeree, caratteristiche elettriche delle condutture aeree ed incavo e calcoli relativi, impiego dei motori sincroni, stabilità elettrica).

e) Illuminazione elettrica.

f) Telefoni e telegrafi.

g) Cenni sulla radiotecnica.

II. Ferrovie.

a) Impianti fissi della linea.

Piattaforma stradale Massicciata Armamento del binario Tipi principali Profili e lunghezze delle rotaie e cenni sul calcolo delle medesime Traverse di legno, metalliche e di cemento Scartamento Organi di collegamento delle rotaie alle traverse e fra loro Moto curvilineo Accelerazione centrifuga Modo di compensarla Sopraelevazione della rotaia esterna in curva, allargamento di scartamento Raccordi fra i rettifili e le curve Raccordi dei cambi di livelletta Velocità massima Intervalli liberi fra le rotaie.

Scambi Tipi diversi Semplici Doppi Scambi intersezione Comunicazioni fra binari paralleli Intersezioni Bivi.

Dimensioni e principali caratteristiche degli scambi.

b) Impianti fissi delle stazioni.

Classificazioni delle stazioni in base ai diversi criteri.

Impianti elementari occorrenti al servizio viaggiatori e al servizio merci.

Impianti occorrenti pel servizio trazione - Depositi locomotive, officine, officine rialzo.

Piattaforme Carrelli trasbordatori.

Piano di una stazione di piccola e media importanza a semplice e a doppio binario Basi di ricevimento treni, di incrocio, di deposito, di carico e scarico diretto, aste di manovra, binari per le precedenze.

Cenni sulle stazioni di smistamento.

Segnali di protezione delle stazioni.

c) Apparecchi di sicurezza.

Cenni sulla manovra a distanza dei segnali e degli scambi - Trasmissioni flessibili, rigide, idrodinamiche ed elettriche.

Cenno sui fermascambi, puntelli e serrature, e sul collegamento fra scambi e segnali.

Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

d) Locomozione:

Resistenze al movimento in rettilineo ed in orizzontale della locomotiva e dei veicoli, resistenze dovute alle pendenze, alle curve e alla inerzia Aderenza Avviamento Variazioni di velocità Frenatura Lavoro occorrente al movimento di un treno Potenza.

e) Trazione elettrica

tipi e sistemi di trazione elettrica;

condutture di contatto (calcoli meccanici ed elettrici);

sottostazioni trifasi ed a corrente continua;

cenni sulle locomotive elettriche trifasi ed a corrente continua.

Materie giuridiche.

a) Nozioni sulla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, titoli II, III, V e VI.

b) Nozioni sulla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per cause di utilità pubblica.

c) Disposizioni e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro (regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, numero 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159, regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, regio decreto 5 novembre 1937, n. 2012, regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503, legge 1° giugno 1939, n. 1012).

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti, sulle costruzioni;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto   presa conoscenza dell'avviso in data 11 aprile 1951 per il concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di   (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìto visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti ispettori sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . .
Indirizzo attuale .
Indirizzo precedente (4) . .

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di   ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2618)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel concorso a un posto di aiuto nell'Osservatorio vesuviano (gruppo *A*, grado 10°) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 4 dicembre 1950, n. 278, pag. 3417, al secondo comma dell'art. 1, ove è detto: « Il concorso è per titoli integrato da una prova orale » deve leggersi: « Il concorso è per titoli »; all'art. 6, seconda riga, le parole: «   ed ai risultati della prova orale . . » debbono intendersi soppresse.

(2786)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*   SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.